



Centro Provinciale Istruzione Adulti  
Via della Conciliazione, 75 46100 Mantova  
Tel +39 0376 337157 Email mmmm11600b@istruzione.it  
mmmm11600b@pec.istruzione.it  
CF 93068650204 CM mmmm11600b  
www.cpia-mantova.gov.it

## **Riferimento normativo: DPR 122/09, Art. 2 comma 10**

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ..... , ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate

### **Criteri di deroga CPIA di Mantova**

per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
6. impegni di lavoro improrogabili e documentati
7. partecipazione a progetti di servizi di "tutela minori del territorio" o servizi territoriali di neuropsichiatria infantile
8. situazioni di svantaggio o grave disagio socio-familiare
9. crediti da frequenza di anni scolastici precedenti

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.